

AL COMUNE DI  
MONTEPRANDONE  
UFFICIO TRIBUTI  
VIA DELLE MAGNOLIE N. 1  
63076 MONTEPRANDONE

**OGGETTO:** Istanza di rateizzazione di ingiunzione/i di pagamento.

**CONTRIBUENTE**

Cognome Nome/Denominazione .....  
nato/a ..... il .....  
residente/ sede legale: via/piazza ..... n° .....  
C.A.P. .... Comune ..... Prov. ....  
Codice fiscale/ Partita IVA ..... tel./cellulare .....

**DICHIARANTE (erede, rappresentante legale, delegato, curatore, ecc.)**

Cognome Nome .....  
nato/a ..... Il .....  
residente a ..... in via ..... n° .....  
natura della carica .....  
Codice fiscale/ Partita IVA ..... tel./cellulare .....

**CHIEDE**

di poter pagare ratealmente la/le seguente/i ingiunzione/i di pagamento:

Pr.	Numero documento	Data notifica	Anno tributo	Tributo	Importo

IMPORTO TOTALE DA RATEIZZARE € .....

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dalle vigenti disposizioni legislative per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che le notizie contenute nel presente modulo sono vere e di non essere in condizione di pagare in un'unica soluzione per i seguenti motivi:

.....  
.....  
.....

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della L. 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Lì, .....  
.....

(Firma leggibile)

## **Disposizione regolamentare in materia di rateizzazione di ingiunzione di pagamento**

### **Art. 9**

#### **Modalità di pagamento e dilazione**

1. I pagamenti relativi alle somme di cui ai precedenti articoli avvengono mediante bollettino di conto corrente postale intestato a "Comune di Monteprandone - Riscossione coattiva".
2. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi può concedere, su richiesta dell'interessato, la rateizzazione dei pagamenti delle somme riscosse a mezzo ingiunzione, fermo restando quanto previsto da norme di legge non derogabili.
3. L'istanza di rateazione deve essere consegnata direttamente all'ufficio Tributi ovvero trasmessa allo stesso ufficio mediante PEC o posta raccomandata.
4. Il beneficio della dilazione non può essere accordato qualora siano iniziate le procedure esecutive per il recupero coattivo del credito.
5. La dilazione di pagamento ha natura eccezionale e può essere concessa solo in caso di oggettiva e documentata difficoltà economica e/o finanziaria del debitore e limitatamente ad importi complessivi pari o superiori ad € 250,00, comprensivi della somma dovuta a titolo di tributo, sanzioni, interessi ed eventuali spese per le procedure cautelari attivate.
6. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi verifica la situazione di difficoltà economica e/o finanziaria del contribuente e, in caso di accoglimento della richiesta, emana un apposito provvedimento di rateazione ed il relativo piano, redatto nel rispetto del contenuto dei commi seguenti del presente articolo.
7. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi può consentire il pagamento dilazionato in rate mensili, di pari importo, con un minimo non inferiore ad € 100,00, fino ad un massimo di 36 rate, previa applicazione, a partire dalla data di scadenza prevista per il pagamento, degli interessi nella misura del tasso legale vigente. A tal fine, per le somme superiori ad € 5.000,00, dal richiedente dovrà essere prodotta apposita garanzia fidejussoria, per un importo pari alla somma dilazionata comprensiva degli interessi fino alla scadenza dell'ultima rata di pagamento.
8. La prima rata avrà scadenza l'ultimo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale viene notificato il provvedimento di accettazione della rateizzazione. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
9. La procedura di rateizzazione si perfeziona con il pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari eventualmente già avviate.
10. E' obbligo del contribuente far pervenire all'Ufficio Tributi, entro i 7 (sette) giorni successivi al pagamento, la copia del versamento effettuato.
11. Nel caso di mancato pagamento al massimo di tre rate consecutive il debitore decade dal beneficio della rateizzazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della rata non adempiuta, con applicazione degli interessi di mora, calcolati al tasso legale vigente.
12. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla scadenza il contribuente deve richiedere all'ufficio Tributi il ricalcolo della rata non versata, perchè comprensiva di ulteriori interessi per tardivo versamento. La rata omessa deve essere, comunque, versata entro e non oltre la scadenza dell'ultima rata, così come indicata nel piano di rateizzazione.
13. Nei casi di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo non è ammessa ulteriore dilazione.